



COMUNE DI  
**SERRAVALLE PISTOIESE**

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE  
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064  
e-mail: [amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it](mailto:amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 50 del 14/12/2024*

**OGGETTO: VARIAZIONE REGIME TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 1° GENNAIO 2025. ADESIONE ALL'AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE – 1 (ATS.1). APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA (T.A.R.I.C.)".**

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 09:40, nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	AGOSTINI STEFANO	X	
2	BARDELLI ROBERTO	X		11	SHKURTAJ XHULIANO		X
3	GORBI FEDERICO	X		12	LA PIETRA PATRIZIA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	CIONI SANDRO	X	
5	VETTORI BENEDETTA	X		14	BENINI CATERINA		X
6	GARGINI ILARIA	X		15	ROMAGNOLI FRANCESCO		X
7	CHITI SILVIA	X		16	BARBASSO SILVANO	X	
8	LOTTI ELISA		X	17	BASETTI ANDREA	X	
9	GARGINI LUIGI	X					

ASSEGNATI: 17                      IN CARICA: 17  
PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Roberto Bardelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale gestisce la seduta mediante strumentazione informatica.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Agostini Stefano, La Pietra Patrizia, Barbasso Silvano.

La seduta è: Pubblica

La registrazione della seduta è visionabile dal sito istituzionale dell'Ente.

Alle ore 11:00 durante l'esposizione della mozione al punto 6 dell'OdG, il consigliere Gorbi Federico esce dall'aula. Presenti n° 12 consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata e di seguito riportata nel presente verbale così da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore ad illustrarne il contenuto.

Terminata la relazione dell'Assessore Vettori Benedetta, il Presidente apre la discussione.

Nessun altro intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto: il consigliere Barbasso Silvano anticipa il voto favorevole e il consigliere Agostini Stefano anticipa il voto favorevole.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Tenuto conto** che, in ambito europeo:

- l'art 174, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che *"La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"."*;
- l'art. 14 (Costi) della Direttiva (UE) 2018/851 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (nuova Direttiva Rifiuti), il quale prevede che *"Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. (...)"*;

**Considerato** che il principio *"chi inquina paga"* risponde a tre diverse tipologie di esigenze:

- 1) tutela ambientale, in quanto il produttore di rifiuti (= inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, in modo che sia incentivato ad evitarne e/o a ridurre la produzione;
- 2) equità, in quanto i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento;
- 3) parità di trattamento e non discriminazione, in quanto esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale;

**Dato atto** che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022, n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiscono le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

**Tenuto conto** che l'obiettivo OS 17 del Quadro Strategico 2022-2025, denominato *"Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy"*, prevede, tra le principali linee di

intervento, la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del "pay-as-you-throw" (paga per ciò che getti), con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti);

**Preso atto** che, per attuare il principio comunitario del "pay-as-you-throw", l'ammontare della tariffa deve essere correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

**Considerato** che la TARI tributo, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 147/13, è conforme al principio "chi inquina paga", ma non pienamente al principio "pay-as-you-throw", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 668, della L. 147/13, il quale prevede che "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, di attuazione dell'art. 1, comma 667, della L. 147/13, recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.*";
- la Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, "*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";
- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

- la Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

**Dato atto** che il sistema di applicazione TARI attualmente vigente nel Comune di Serravalle Pistoiese (TARI tributo) non risulta essere più pienamente corrispondente alle reali necessità del servizio, né in linea con le disposizioni europee e del regolatore nazionale (ARERA), visto che quest'ultimo ha indirizzato le proprie linee strategiche future, compresa la costruzione del nuovo MTR-2, al progressivo passaggio dei comuni verso una tariffazione TARI di tipo corrispettivo, con allineamento agli altri settori già regolati (acqua, energia);

**Ricordato**, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Serravalle Pistoiese è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08/07/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali S.p.a." (di seguito, in forma abbreviata, Alia), a seguito di fusione per incorporazione delle società Publiambiente S.p.a., ASM S.p.a., Cis S.r.l. e Quadrifoglio S.p.A., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese n. 68 del 16/12/2016;

**Considerato** che:

- ATO Toscana Centro e Alia, anche in risposta delle sollecitazioni provenienti dai Comuni dell'ambito, fin dal mese di novembre 2021 hanno avviato una fase di analisi e valutazione degli effetti conseguenti all'adozione della tariffa corrispettiva;
- l'Autorità di regolazione ed il gestore, nel corso di una serie di incontri con i Comuni hanno presentato l'iter tecnico-procedurale necessario al passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva, auspicando la scelta in tal senso da parte dei Comuni;
- nei suddetti incontri, è stata illustrata una serie di aspetti potenzialmente migliorativi nella gestione del servizio rifiuti rispetto al sistema attuale, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate (gestore, comuni, utenti);

**Tenuto** conto che:

- l'eventuale passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva, da attuarsi previa predisposizione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti (sia della frazione indifferenziata, sia di quella differenziata), può comportare riflessi sul sistema nel suo insieme, sia diretti (riduzione produzione rifiuti, riduzione

rifiuti non differenziati), che indiretti (incremento qualità materiale recuperato, riduzione quantità materiale avviato a smaltimento), sia riflessi diretti sugli utenti (responsabilizzazione per costo e determinazione incentivi legati a comportamento personale, detraibilità dell'IVA per gli utenti non domestici);

- in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti sarà interamente demandata al Gestore del servizio, attualmente Alia, che diventerà responsabile direttamente anche dell'attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione;
- con il passaggio dalla tariffa TARI tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà pertanto per l'utente l'unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;
- in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif (MTR-2), il Gestore sarà tenuto a rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aspetto controllato direttamente dall'Autorità di ambito, ATO Toscana Centro;

**Tenuto conto**, altresì, che:

- l'attuazione del passaggio a tariffa corrispettiva richiede che il Gestore crei i necessari presupposti tecnici, informatici e organizzativi mediante l'acquisizione delle attrezzature di rilevazione dei conferimenti, la realizzazione della necessaria comunicazione agli utenti e quando necessario la riorganizzazione dei servizi di raccolta;
- il passaggio a tariffa corrispettiva dal 1° gennaio 2025 è possibile per quei Comuni che possiedono i seguenti requisiti;
  1. gestione del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) effettuata dal Gestore;
  2. raccolta effettuata con modalità porta a porta per tutte le frazioni, escluso il vetro;
  3. tracciatura dei rifiuti residui;

**Viste e richiamate:**

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro del 15/09/2022, n. 17 recante *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente"*;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30/09/2022 avente ad oggetto *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva"* con la quale è stato, tra le altre cose, deliberato *"di approvare lo schema di Regolamento tariffario (Allegato A) che i Comuni che hanno manifestato interesse al passaggio a tariffa corrispettiva adotteranno e sottoporranno come proprio Regolamento tariffario all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali, dando mandato al Direttore di inserire le eventuali modifiche o integrazioni che potranno emergere prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali"*; e *"di approvare lo Schema di*

*regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), dando mandato al Direttore di emendare lo Schema con le eventuali modifiche e integrazioni che potranno in seguito rendersi necessarie”;*

- la Deliberazione n. 20 del 21/12/2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha istituito l'ambito tariffario sovracomunale denominato "Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1" (ATS 1), composto dai seguenti Comuni: Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero e Vinci ed ha contestualmente approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- la determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 119/2023 "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva – Modifiche e integrazioni agli schemi dei Regolamenti tariffario e del servizio" di approvazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva e dello Schema di Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, emendati e integrati secondo necessità emerse come previsto dalla Delibera dell'assemblea di ambito n. 18/2022;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 15 del 07/12/2023 con la quale sono state approvate le modifiche allo schema di Regolamento per la tariffa corrispettiva e dello schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 3 del 11/04/2024 con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento tariffario per i comuni di ATO Toscana Centro della gestione Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il biennio 2024-2025;

**Preso atto** della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09/05/2024 con cui il Comune di Serravalle Pistoiese ha espresso la manifestazione di interesse all'introduzione sul territorio comunale della tariffa corrispettiva, quale forma di regime tariffario per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

**Preso atto** della nota di Alia del 08/08/2023, acquisita al protocollo generale con n. 15434, con la quale viene confermato, per il Comune di Serravalle Pistoiese, il passaggio da TARI tributo a Tariffa corrispettiva dal 1° gennaio 2025, in considerazione dei tempi necessari per l'adeguamento della strumentazione indispensabile alla implementazione del previsto sistema di raccolta dei rifiuti;

**Vista** la successiva nota di Alia del 27/02/2024, acquisita al protocollo generale con n. 3672, con cui è stato comunicato l'avvio delle attività propedeutiche necessarie per garantire il mutamento del regime tariffario nei tempi previsti;

**Tenuto conto** che, in ragione dell'omogeneità territoriale e dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto dal Gestore, al fine anche di garantire un più ordinato passaggio al sistema di gestione della tariffa corrispettiva, il Comune di Serravalle Pistoiese è opportuno confluisca nel più ampio territorio definito "Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1" (ATS 1), attualmente composto dai Comuni di: Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Chiesina Uzzanese, Empoli,

Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montale, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Scarperia e San Piero, e Vinci, caratterizzato dall'adozione dello stesso Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

## Visti:

- l'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento *"le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per cui *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Ricordato** che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e, anche in caso di adesione ad un ambito tariffario sovracomunale, il Regolamento tariffario dovrà essere approvato da tutti comuni che lo compongono, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013;

**Visto** lo schema di "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva per l'ambito tariffario sovracomunale ATS n. 1", allegato **A** alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, nella versione da ultimo approvata con la citata Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 15 del 07/12/2023;

**Preso atto** che:

- la quota fissa articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica è determinata per ogni annualità nella delibera dell'Autorità ARERA n. 1/2023, secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999;
- la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017;
- il Regolamento di disciplina della tariffa è stato elaborato sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha determinato modifiche sia alla classificazione dei rifiuti, sia, in termini di riduzione, alla superficie assoggettata al prelievo tariffario per la riconosciuta facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico;
- il gettito annuo della tariffa dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013;
- in caso di ambiti tariffari sovracomunali, ARERA pone in capo agli Enti di gestione d'ambito la competenza a deliberare le tariffe per la gestione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'art. 238, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006;

**Considerato** che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*", all'art. 1, commi 161 e seguenti dispone in ordine a modalità e termini per l'accertamento dei tributi di propria competenza;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di provvedere ad:

- a) approvare la cessazione della vigenza del regime TARI-tributo dal 31 dicembre 2024, fermo restando impregiudicate tutte le azioni di recupero del Comune per omissioni di versamento e/o di dichiarazione del tributo entro i termini di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della L. 296/06;

- b) l'applicazione del regime della Tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, l. 147/2013, in luogo del regime TARI-tributo, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- c) aderire all'“*Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1*” come sopra esplicitato, in ragione dell'omogeneità territoriale e di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale di Serravalle Pistoiese;
- d) approvare il “Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva”, allegato **A** alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che detto Regolamento avrà applicazione a far data dal 1° gennaio 2025;

**Ritenuto**, infine, di conferire, in ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo tecnico/amministrativo necessario all'istituzione della tariffa in oggetto, l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Deliberazione CC n. 64 del 29/12/2023 mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

**Vista** la Deliberazione CC n. 65 del 29/12/2023 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**Dato atto** che è stato rilasciato il parere dell'Organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 12 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) di **procedere**, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, all'approvazione della cessazione del regime tributario TARI sul territorio comunale di Serravalle Pistoiese a far data dal 31 dicembre 2024, fermo restando impregiudicate tutte le azioni di recupero delle omissioni di versamento e/o dichiarazione del tributo entro i termini di cui all'art. 1, comma 161 della L. 296/06, e all'applicazione del regime della Tariffa corrispettiva, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 2) di **aderire**, dal 1° gennaio 2025, all'“*Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1*”, istituito con la Deliberazione n. 20 del 21/12/2022 dell'Assemblea di ATO Toscana Centro e composto attualmente dai Comuni di: Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montale, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Scarperia e San Piero, e Vinci;
- 3) di **approvare** il “Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (T.A.R.I.C)” rappresentato dall'allegato **A**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 4) di **dare atto** che il Regolamento di cui al punto precedente avrà applicazione a far data dal 1° gennaio 2025;
- 5) di **dare atto** che la tariffa corrispettiva, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, sarà applicata e riscossa da Alia Servizi Ambientali S.p.a., in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ATO Toscana Centro;
- 6) di **trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 7) di **dare** adeguata informazione della presente deliberazione al Gestore, ad Autorità di ambito ATO Toscana Centro, ai soggetti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza e alla cittadinanza tutta, mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, in ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo tecnico/amministrativo necessario all'istituzione della tariffa in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Roberto Bardelli

Il Segretario Comunale  
Giuseppina Cruso

(atto sottoscritto digitalmente)